

## **TRIBUNALE CIVILE DI MATERA**

**Sezione Fallimentare – Giudice Delegato Dott. Antonello Vitale**

### **CONCORDATO PREVENTIVO N.2/10**

### **MODIFICA ALLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO**

#### **PER**

La **Ferrosud S.p.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig. Ambrogio Pierro, rappresentata e difesa per mandato in calce al ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo dall'Avv. Maurizio Canfora ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Ettore Lo Nigro del Foro di Matera, con studio in Matera, Piazza G. Matteotti n. 10,

#### **PREMESSO**

- Che in data 1/10/2010 la FERROSUD S.p.A. ha depositato una nota informativa e di aggiornamento dei dati contabili nella quale veniva fornito un aggiornamento della contabilità alla data del deposito della domanda di concordato ed una rideterminazione delle poste attive e passive anche alla luce degli accordi contrattuali nelle more raggiunti con la committente Trenitalia;
- Che in data 5/10/2010 il Commissario Giudiziale ha depositato una relazione particolareggiata, ex art.172 R.D. 16.03.1942, n.267, nella quale ha ritenuto di dover collocare al privilegio (stante la documentazione fornita da alcuni creditori) alcuni crediti appostati originariamente al chirografo;
- Che il Commissario Giudiziale evidenziava, altresì, un'ipotesi di realizzo dell'immobile sito in Matera, Via Appia Antica Km 13 superiore rispetto a quella prudenzialmente stimata dalla proponente;
- Che il Commissario Giudiziale concludeva la sua relazione rappresentando

che la fattibilità della proposta di concordato era condizionata alla:

1. *“disponibilità del terzo proprietario della porzione di immobile, intimamente integrata con il complesso industriale di Ferrosud S.p.A., a cedere quella sezione al potenziale acquirente dell'intero complesso;*
2. *la disponibilità della proprietà a destinare ai creditori il prezzo complessivo della cessione dell'immobile senza limitazioni budget;*
3. *la compensazione, senza riserve, dei crediti di Trenitalia con i crediti di Ferrosud”*

Che, preliminarmente, la società ricorrente intende riconoscere i dati contabili dell'attivo e del passivo esposti dal Commissario Giudiziale nella sua relazione prendendo atto, senza riserve, dei rilievi di quest'ultimo espressi in ordine alla necessità di operare una compensazione dei crediti di Trenitalia con quelli vantati dalla ricorrente.

Ciò premesso, la Ferrosud S.p.A., come in epigrafe rappresentata e difesa, intende modificare la proposta di concordato anche ai sensi dell'art.175 L.F. proponendo ai creditori il piano di fattibilità di seguito illustrato.

## **PIANO DI FATTIBILITÀ**

La proposta di concordato non prevede la suddivisione dei creditori in classi e propone il soddisfacimento del ceto creditorio attraverso un processo di ristrutturazione dei debiti che consenta la prosecuzione ed il rilancio dell'attività aziendale, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.

La Ferrosud proseguirà l'esecuzione delle commesse in corso e gli incassi generati dalle medesime garantiranno l'equilibrio finanziario della società, come evidenziato nel prospetto allegato alla precedente proposta di concordato (all.12), che indica i ricavi ed i costi di produzione inerenti la gestione successiva al deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

La sottoscrizione dei nuovi accordi contrattuali con la committente e gli impegni assunti dalla AnsaldoBreda ed il Consorzio Corifer in favore della Ferrosud con la

scrittura privata del 5/05/2010, consentiranno alla società debitrice di avere le risorse necessarie al completamento delle commesse convenute con Trenitalia destinando gli oneri di funzionamento sopra descritti all'esecuzione delle altre attività aziendali.

In ogni caso, gli oneri di funzionamento verranno garantiti, ove necessario, anche dall'intervento del socio Cometi S.p.A. che con lettera del 9/04/2010 ha rappresentato tale impegno per favorire il buon esito del concordato.

L'onere concordatario destinato al soddisfacimento del ceto creditorio ed alle spese di procedura necessarie, verrà soddisfatto con il ricavato delle fatture già emesse alla data del deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato, pari ad **€ 644.363,26**, nonchè dal ricavato derivante dall'operazione finanziaria (di cui si dirà in seguito) sull'immobile presso cui la Ferrosud svolge attività aziendale per un importo stimato dagli Organi della Procedura in € 10.000.000,00.

La società propone, dunque, un piano che contempli la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati ed un pagamento parziale dei creditori chirografari che potrà consentire una percentuale di soddisfazione sino al **44,31%** al netto delle spese di procedura, degli oneri di funzionamento e del fondo rischi, attraverso la realizzazione del potenziale attivo stimato dalla ricorrente.

E' bene precisare che, come sopra evidenziato, i crediti vantati dalla Trenitalia saranno oggetto di compensazione con le fatture ancora da emettere dalla società ricorrente (ovvero con quelle emesse dopo il deposito del concordato) e di ciò se ne dovrà tenere conto per la determinazione del quorum al momento della conclusione delle operazioni di voto, in ossequio ai rilievi svolti dal Commissario Giudiziale nella propria relazione.

Si prevede che l'adempimento dell'onere concordatario possa realizzarsi e completarsi, date le particolari caratteristiche del piano legato principalmente alla dismissione del complesso immobiliare, presumibilmente entro **6 (sei) mesi** dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato preventivo,

ovvero nei tempi maggiori o minori strettamente necessari alla liquidazione dell'attivo.

Sul punto si precisa che l'importo corrispondente al TFR – in considerazione della continuità aziendale – non verrà versato ai lavoratori ma verrà accantonato dalla società per assicurare agli Organi della Procedura il pagamento di tali spettanze al momento delle future ed eventuali cessazioni dei rispettivi rapporti di lavoro.

A tal riguardo si propone che gli Organi della Procedura assicurino tale accantonamento nelle forme di legge e con gli strumenti finanziari ritenuti più opportuni, così da garantire ai lavoratori il soddisfacimento dei propri crediti.

La proponente chiede, con la presente nota, di poter indicare il Commissario Liquidatore (il cui costo sarà a suo esclusivo carico) che dovrà procedere alla esecuzione del concordato sotto il controllo e la vigilanza del Commissario Giudiziale.

Per la prosecuzione dell'attività aziendale e delle commesse ancora in corso appare sufficiente la forza lavoro in carico presso la ricorrente.

Il Commissario Giudiziale, nell'interesse del personale dipendente, ha provveduto ad inoltrare al competente ufficio regionale la richiesta di proroga del trattamento di integrazione salariale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.P.R. n.218/2000, salva la facoltà per la società debitrice di richiamare parte dei lavoratori collocati in CIGS in caso di acquisizione di nuove commesse che necessitino di un incremento del personale impiegato.

Si ritiene a questo punto opportuno soffermarsi sulla realizzazione dell'attivo derivante dalla voce immobilizzazione materiali per fabbricati che nel piano è stimata dagli Organi della Procedura in € 15.696.287,00 sito in Matera alla Via Appia Antica Km 13 ove la Ferrosud svolge la propria attività e per il quale è necessario che la proponente conservi la piena disponibilità al fine di proseguire l'attività aziendale.

In considerazione della necessità che la Ferrosud mantenga la disponibilità del bene, si possono valutare solo due opzioni che comportano inevitabilmente e

prudenzialmente una riduzione di tale valore commerciale.

La valutazione di **10.000.000,00 di euro** inserita nell'attivo deriva, dunque, dalla cessione del complesso immobiliare condizionata alla sottoscrizione di un contratto di locazione di durata almeno ultranovennale, salvo che la ricorrente non riesca a realizzare prima della vendita una operazione di sale lease back.

L'operazione di vendita da effettuarsi per tutto il compendio immobiliare, dovrà essere effettuata dal Commissario Liquidatore sotto il controllo degli Organi della Procedura, anche attraverso procedure competitive o inviti ad offrire, ed in subordine a trattativa privata, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato preventivo, allo scopo di assicurare la massima garanzia all'acquirente interessato ad intraprendere la predetta iniziativa commerciale e garantire la piena stabilità dell'operazione.

Resta inteso che il G.D. fisserà le modalità di dismissione del compendio immobiliare stabilendo anche gli eventuali ribassi del prezzo a base d'asta, se del caso inferiori rispetto a quelli prudenzialmente stimati dal Commissario Giudiziale (€ 10.000.000,00), allo scopo di favorire il buon esito e la conclusione della procedura concorsuale.

Ad ulteriore garanzia in ordine alla realizzazione di tale importo la Ferrosud si obbliga, con la sottoscrizione del presente atto, ad iscrivere ipoteca sull'immobile sito in Matera alla Via Appia Antica Km 13 per l'importo di € 10.000.000,00, in favore della massa dei creditori.

La garanzia verrà formalmente rilasciata entro il termine di costituzione della proponente nell'auspicato giudizio di omologazione, fermo restando che tale iscrizione ipotecaria sarà sospensivamente condizionata al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato preventivo.

La società ricorrente ha, infine, acquisito la formale disponibilità della Cometi S.p.A. (titolare del contratto di leasing relativo ad una porzione immobiliare sita all'interno del complesso immobiliare di proprietà della Ferrosud – cfr. **all.A**) a cedere a prezzi di mercato il proprio contratto di leasing a terzi soggetti interessati

allo scopo di favorire la realizzazione dell'operazione sopra descritta ed il buon esito del concordato.

Si precisa in tal senso che la Cometi ha rappresentato di essere disponibile a valutare proposte di acquisto del contratto di leasing avente ad oggetto la porzione immobiliare sita all'interno del fabbricato industriale della Ferrosud per un importo minimo corrispondente alle rate già versate alla società di leasing maggiorate di interessi convenzionali pari al 5% annuo dal pagamento della singola rata, fermo restando che l'acquirente del contratto proseguirà nel pagamento delle successive rate a scadere.

Le somme rinvenienti dall'incasso dei crediti per fatture emesse prima del deposito della proposta di concordato, pari ad € 644.363,28 e dalla dismissione del complesso immobiliare, verranno distribuite (come individuato dal Commissario Giudiziale) ai creditori privilegiati che verranno soddisfatti al 100% e ai creditori chirografari che potranno essere soddisfatti sino alla percentuale del 44,23% ovvero ad una minore percentuale in caso di inferiore realizzazione del fabbricato industriale rispetto alle previsioni minime del Commissario Giudiziale.

Si osserva, poi, che l'attuazione di tale procedura minore comporta per i creditori esiti più favorevoli di quelli che deriverebbero loro dal fallimento o da altre soluzioni alternative concretamente praticabili, in considerazione del fatto che il ricorso a procedure concorsuali più traumatiche (quali il fallimento) determinerebbe la perdita delle commesse acquisite in portafoglio con la definitiva cessazione dell'attività produttiva dell'azienda.

L'alienazione del fabbricato industriale, ove la ricorrente svolge la propria attività aziendale, risulterebbe ancora più difficile al prezzo sopra stimato in caso di cessazione dell'attività aziendale della Ferrosud poiché verrebbe meno quella redditività del bene (dovuta al versamento del corrispettivo da parte della proponente per il godimento e l'utilizzazione dello stesso) che ne agevola una buona collocazione nel mercato.

Si consideri, inoltre, che la procedura fallimentare porterebbe l'azienda ad una

inevitabile messa in mobilità di tutto il personale comportando ciò non solo un forte impatto sociale ma anche la dispersione del *know how* aziendale.

Tale soluzione mira dunque a salvaguardare la continuità aziendale ed il mantenimento di buona parte dei livelli occupazionali.

Non ultimo, è da considerare che i soci della ricorrente hanno dichiarato di voler postergare il proprio credito per favorire il buon esito del concordato, altrimenti dovuto dalla società in ipotesi di fallimento con la conseguenza di un maggior aggravio del passivo a carico della medesima.

Si rimette al Giudice Delegato ogni valutazione in ordine alla partecipazione al voto dei soci finanziatori.

*Si depositano i seguenti documenti: 1. lettera Cometi del 5/10/2010.*

Roma, 7/10/2010

Avv. Maurizio Canfora

Ferrosud S.p.A.

*Il legale rappresentante pro tempore*

Sig. Ambrogio Pierro